

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter  
n. 6-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE VALENTINO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**FRANCESCO TABLADINI**

**per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1), 81 e 341 del codice penale  
(oltraggio a pubblico ufficiale)**

**Trasmessa dalla Pretura Circondariale di Milano**

**il 28 novembre 1996**

---

**Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1997**

---

ONOREVOLI SENATORI. — In data 26 novembre 1996 la Pretura Circondariale di Milano ha trasmesso — ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, vigente a tale data — la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Tabladini, per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1), 81 e 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 9 dicembre 1996 e annunciata in Aula il 10 dicembre.

La Giunta ha esaminato la richiesta nelle sedute del 13 e 18 marzo 1997.

Nella seduta del 13 marzo la Giunta ha ascoltato il senatore Tabladini che ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

\* \* \*

La richiesta fa presente che l'accusa nei confronti del senatore Tabladini trae origine dall'apposizione di scritte di contenuto oltraggioso su edifici del centro di Brescia, in zona contigua alla sede della Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, scritte formate dallo stesso Tabladini insieme con altri, che avevano il seguente contenuto: «I ladri assolvono i ladri», «Lisciotto picciotto», «Lisciotto amico dei ladri», «Lisciotto amico dei ladri, Di Martino vai a casa», «Lisciotto Di Martino tornate al paesino». Tali scritte offendevano l'onore e il prestigio dei magistrati Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, in servizio presso la Procura della Repubblica di

Brescia e presso il Tribunale di Brescia, a causa delle loro funzioni e precisamente per avere archiviato il procedimento relativo alla costruzione dell'immobile denominato «Cristal Palace».

Si ricorda che, per i medesimi fatti, nell'XI legislatura è stata chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Tabladini, all'epoca già componente del Senato. Il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere in data 23 settembre 1993 e, a seguito di ciò, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano in data 18 ottobre 1993 ha pronunciato nei confronti del senatore Tabladini decreto di archiviazione.

A seguito della riforma costituzionale che ha soppresso l'autorizzazione a procedere, modificando l'articolo 68 della Costituzione (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3) il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha autorizzato la riapertura delle indagini in relazione ai fatti addebitati al senatore Tabladini e agli altri coimputati, disponendo il rinvio a giudizio dello stesso senatore.

Il Pretore circondariale di Milano ha ritenuto che il G.I.P. ha legittimamente autorizzato la riapertura delle indagini sul presupposto dell'intervenuta modificazione dell'articolo 68 della Costituzione, che non richiede più l'autorizzazione a procedere per la sottoposizione di un membro del Parlamento a procedimento penale.

Il senatore Tabladini ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ai fatti imputatigli, ma il pretore ha ritenuto di non accogliere l'eccezione. Ha infatti osservato che le attività attribuite al senatore non rientravano nell'ambito di operatività dell'articolo 2 del decre-

to-legge n. 555 del 1996, vigente all'epoca in cui l'eccezione di insindacabilità è stata sollevata, in quanto non era applicabile il comma 3 del citato articolo 2, che faceva riferimento alle attività esterne qualificate come attività divulgative connesse a quelle parlamentari proprie.

Ad avviso del Pretore, infatti, il contenuto delle scritte non è riconducibile ad alcuna attività parlamentare e, quanto al profilo delle modalità espressive del pensiero tradotto nelle scritte, la condotta contestata è ritenuta un comportamento che non può essere qualificato come un lecito mezzo di comunicazione del pensiero, in quanto tale comportamento configurerebbe le ipotesi delittuose previste dagli articoli 639 e 663 del codice penale.

Il senatore Tabladini è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 13 marzo 1997 e non ha presentato osservazioni scritte. Nel corso della sua esposizione, egli ha fatto presente che la vicenda che lo riguarda, risalente al marzo 1993, si inserisce nel contesto dell'approvazione del decreto-legge riguardante la depenalizzazione del reato di finanziamento illecito dei partiti che il Governo dell'epoca aveva predisposto, ma che non fu mai emanato. Prima della presentazione di tale decreto-legge numerosi aderenti alla Lega Nord avevano organizzato manifestazioni nella città di Brescia, nelle quali si era ripetuto lo slogan «i ladri assolvono i ladri». I riferimenti ad alcuni magistrati del Tribunale di Brescia traggono invece origine dalla vendita di un parcheggio al Comune di Brescia, vendita per la quale egli aveva presentato un esposto, ma i giudici non avevano ravvisato fatti di rilevanza penale.

La Giunta, nel corso dell'approfondita discussione dedicata al caso in esame, ha sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dal Pretore richiedente, risulta innegabile che il comportamento tenuto nella vicenda dal senatore Tabladini attiene allo svolgimento delle funzioni parlamentari, essendo ritenuto da una giurisprudenza parlamentare ormai consolidata che la garanzia

posta dal comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione si estende anche alle attività svolte al di fuori delle sedi parlamentari.

Il senatore Tabladini ha indubbiamente inteso esprimere il suo pensiero politico su fatti che all'epoca tenevano particolarmente accesa l'attenzione dell'opinione pubblica, quali il diffondersi di fenomeni di corruzione, individuati comunemente sotto la nota dizione di «tangentopoli». Da tale punto di vista, anche la vicenda relativa alla vendita dell'autoparco da parte del Comune di Brescia si inquadra nel contesto della battaglia condotta dal senatore Tabladini e dal movimento politico al quale egli appartiene contro i fenomeni di corruzione e malcostume.

Il linguaggio «forte» rilevato nelle espressioni in relazione alle quali si è aperto il procedimento penale a carico del senatore Tabladini appartiene all'atteggiamento politico della Lega Nord, che è stato così caratterizzato nelle diverse sedi, anche istituzionali, nelle quali si è esplicitato.

Al fine di suffragare le argomentazioni che inducono a ritenere applicabile nel caso in esame la prerogativa dell'insindacabilità parlamentare, basti ricordare il precedente costituito dal caso dell'ex senatore Francesco De Notaris, sottoposto a procedimento penale, con la medesima imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale, in relazione ad un intervento da lui svolto presso una sede della Polizia di Napoli a seguito di una manifestazione svoltasi dinanzi al Municipio di tale città. I comportamenti da lui tenuti, seppure contrassegnati da un acceso diverbio con i titolari degli uffici di Polizia e con gli agenti, sono stati ritenuti dalla Giunta espressione della prerogativa prevista dall'articolo 68, 1° comma, della Costituzione, conformemente alla giurisprudenza parlamentare che estende tale prerogativa alle attività «connesse a quelle svolte all'interno del Parlamento ed estrinsecanti negli atti tipici della funzione parlamentare» (Senato, XIII legislatura, Doc. IV-ter, n. 1-A). La proposta della Giunta di dichiarare l'in-

sindacabilità della condotta realizzata dal dottor De Notaris, sulla base del riconoscimento della circostanza che egli aveva agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari, è stata approvata dal Senato nella seduta del 2 agosto 1996.

I comportamenti riconducibili al senatore Tabladini attengono, per le ragioni sopraesposte, alla sua attività politica e parlamentare, essendo universalmente noto l'impegno assunto dalla Lega Nord sui problemi posti dalla lotta alla corruzione, impegno sostenuto in molteplici circostanze nelle stesse sedi parlamentari. A tale impegno

parlamentare è connesso quello svolto in ambiti esterni, come è accaduto per i fatti che hanno dato origine al processo pendente nei confronti del senatore Tabladini.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

VALENTINO, *relatore*